



**Alpe  
Adria  
Imprese**

Associazione di imprenditori  
e lavoratori autonomi

# ALPE ADRIA IMPRESE

## - CASARTIGIANI -

**SPECIALE EDIZIONE INFORMATIVA**  
CON LA COLLABORAZIONE DEL CENTRO STUDI SEAC

Giovedì 14 aprile 2022  
anno diciottesimo – n. 34

**Consulenza globale, servizi e progetti per imprenditori, professionisti e lavoratori autonomi**


**Sede legale e amministrativa:**

31046 Oderzo (TV)  
Via degli Alpini, 15  
Tel. : 0422 815 544  
Fax: 0422 710 484

C.FISCALE: 94057310263  
e-mail: [info@alpeadriaimprese.it](mailto:info@alpeadriaimprese.it)  
Sito ufficiale: [www.alpeadriaimprese.it](http://www.alpeadriaimprese.it)



**Sedi operative e recapiti:**



31046 Oderzo (TV)  
Via degli Alpini, 15

31045 Motta di Livenza (TV)  
Via Riviera Scarpa, 51/E

31020 San Vendemiano (TV)  
Via Friuli, n.9/A

31048 San Biagio di Callalta (TV)  
Via Postumia Centro, n.66

31038 Paese (TV)  
Via della Resistenza, n.38/A

31100 Treviso (Zona Fiera)  
Viale IV Novembre, 113

**NUMERO DI TELEFONO:**

**0422 815 544**

**NUMERO DI FAX:**

**0422 710 484**

**INDIRIZZO MAIL SEGRETERIA:**

[info@alpeadriaimprese.it](mailto:info@alpeadriaimprese.it)

**SITO INTERNET:**

[www.alpeadriaimprese.it](http://www.alpeadriaimprese.it)

... [sequici su facebook](#)



Periodico online di informazione economica e sindacale, di attualità e cultura locale edito da: A.A.I. – Associazione Artigianato e Piccole Medie Imprese, in sigla Alpe Adria Imprese, Acronimo AAI, C.F. 94057310263, via degli Alpini, 15, Oderzo (TV) – iscrizione Tribunale di Treviso n° 198/2012 del 05/11/2012 – Direttore Responsabile: Tiziano Gava

AAI

## ULTIME NOVITÀ FISCALI

<b>Immobile occupato abusivamente</b>  <b>Sentenza CTR Toscana</b> <b>19.1.2022, n. 67/1/22</b>	Non è soggetto ad IMU l'immobile occupato abusivamente da un terzo. Infatti, <i>"il titolare ... non trae nessun utile dal suo diritto di proprietà né quello di un godimento diretto del bene, né di un godimento mediato attraverso il conseguimento di un corrispettivo per il suo utilizzo ed è anzi costretto a subire un deterioramento del bene con conseguente diminuzione patrimoniale"</i> .
<b>Erronea applicazione IVA e diritto alla detrazione</b>  <b>Ordinanza Corte di Cassazione</b> <b>16.2.2022, n. 5012</b>	In caso di un servizio non imponibile IVA, se il prestatore ha emesso fattura con applicazione dell'imposta, al committente non spetta il diritto alla detrazione, <i>"in quanto lo stesso è connesso all'effettiva realizzazione di un'operazione imponibile"</i> , e <i>"non si estende all'Iva dovuta per il solo fatto e nella misura in cui essa sia ... indicata in fattura"</i> .
<b>Mancata risposta questionario</b>  <b>Ordinanza Corte di Cassazione</b> <b>24.2.2022, n. 6092</b>	L'Ufficio è tenuto ad avvisare il contribuente che la mancata risposta al questionario comporta: <ul style="list-style-type: none"><li>• l'inutilizzabilità dei dati successivamente forniti;</li><li>• l'impossibilità di concedere un congruo termine per adempiere.</li></ul>
<b>Annullamento accertamento società</b> <b>Ordinanza Corte di Cassazione</b> <b>14.3.2022, n. 8211</b>	L'annullamento dell'avviso di accertamento notificato ad una società, sancito con una sentenza passata in giudicato, esplica effetto anche nei confronti dei soci che possono opporlo all'Amministrazione finanziaria.
<b>Credito d'imposta investimenti Mezzogiorno requisito della novità</b>  <b>Risposta interpello Agenzia Entrate</b> <b>21.3.2022, n. 131</b>	Il credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno ex art. 1, commi da 98 a 108, Legge n. 208/2015 (Finanziaria 2016) spetta esclusivamente per gli investimenti aventi il requisito della novità. Di conseguenza l'agevolazione non è riconosciuta per gli acquisti di componenti di impianti <i>"inquadabili come investimenti di mera sostituzione"</i> di parti preesistenti.
<b>Prova trasporto intraUE beni soggetti ad accisa</b>  <b>Risposta interpello Agenzia Entrate</b> <b>22.3.2022, n. 146</b>	Al fine della prova del trasporto intraUE di beni soggetti ad accisa (nel caso di specie, bevande alcoliche), in alternativa al CMR (lettera di vettura internazionale), è possibile utilizzare il documento amministrativo elettronico e-AD.

## **COMMENTI**

### **LE NUOVE AGEVOLAZIONI PER IL CONTENIMENTO DEI COSTI ENERGETICI DEL C.D. "DECRETO CRISI UCRAINA"**

Nell'ambito del recente DL n. 21/2022, c.d. "Decreto Crisi Ucraina", pubblicato sulla G.U. 21.3.2022, n. 67, sono contenute ulteriori disposizioni, di seguito esaminate, finalizzate al **contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale**, nonché alcune novità relative alla cessione dei crediti riconosciuti dal DL n. 17/2022, c.d. "Decreto Energia", a favore delle imprese energivore/a forte consumo di gas naturale.

#### **CREDITO D'IMPOSTA AUMENTO COSTO ELETTRICITÀ**

Al fine di ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore energetico a favore delle **imprese non "energivore"** dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW è riconosciuto un beneficio, sotto forma di credito d'imposta, **pari al 12% delle spese sostenute** per la componente energetica **acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022**.

#### **Soggetti beneficiari del credito d'imposta**

Come sopra accennato, possono accedere all'agevolazione in esame le imprese:

- **diverse da quelle "energivore"** di cui al Decreto MISE 21.12.2017 (per le quali è prevista una specifica agevolazione riconosciuta dal DL n. 17/2022, c.d. "Decreto Energia");
- dotate di contatori con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW;
- i cui costi per kW/h della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del **primo trimestre 2022** al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un **incremento del costo per kW/h superiore al 30%** relativo al primo trimestre 2019.

#### **Caratteristiche del credito d'imposta**

L'agevolazione in esame:

- è utilizzabile **esclusivamente in compensazione**, tramite il mod. F24, **entro il 31.12.2022**;
- **non è soggetta ai limiti di:**
  - € 2.000.000 annui per l'utilizzo in compensazione dei crediti;
  - € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI;
  - **non è tassata** ai fini IRPEF/IRES/IRAP;
  - **non rileva** ai fini del rapporto di deducibilità degli **interessi passivi/componenti negativi**;
  - **è cumulabile** con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito/base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo.

#### **Cedibilità del credito d'imposta**

Il credito d'imposta in esame è **cedibile ad altri soggetti**, compresi gli istituti di credito/altri intermediari finanziari. **Non è possibile effettuare cessioni parziali.**



Al fine della cessione del credito è necessario **richiedere il visto di conformità** dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto al bonus a un soggetto abilitato (dottore commercialista/esperto contabile, consulente del lavoro, responsabile assistenza fiscale di un CAF imprese, ecc.).

Dopo la prima cessione "libera", ossia a qualsiasi soggetto, il credito può essere oggetto di **2 ulteriori cessioni esclusivamente** a favore di:

- **banche e intermediari finanziari iscritti all'Albo** di cui all'art. 106, TUB/**società appartenenti a un gruppo bancario** iscritto all'Albo di cui all'art. 64, TUB;

- **imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia** ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005.

In altre parole, il cessionario che ha ricevuto il credito a seguito della prima cessione **può cedere** il credito ricevuto **soltanto** ad uno dei soggetti sopra richiamati. Questi ultimi possono procedere con **un'ulteriore cessione** sempre nell'ambito del **settore bancario/assicurativo** o **utilizzarlo entro il 31.12.2022**, con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente.

### CREDITO D'IMPOSTA AUMENTO COSTO GAS NATURALE

---

Al fine di ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, alle imprese che consumano gas naturale per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici è riconosciuto un beneficio, sotto forma di credito d'imposta, **pari al 20% delle spese sostenute** per l'acquisto del gas naturale **consumato nel secondo trimestre 2022**.

Per poter beneficiare del bonus è necessario che il prezzo del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei Mercati Energetici (GME), abbia **subito un incremento superiore al 30%** del corrispondente prezzo medio del primo trimestre 2019.

#### **Soggetti beneficiari del credito d'imposta**

Possono accedere al bonus in esame le **imprese diverse da quelle "a forte consumo di gas naturale"** di cui all'art. 5, DL n. 17/2022 (per le quali è prevista una specifica agevolazione riconosciuta dal DL n. 17/2022, c.d. "Decreto Energia").

#### **Caratteristiche del credito d'imposta**

L'agevolazione in esame:

- è utilizzabile **esclusivamente in compensazione**, tramite il mod. F24, **entro il 31.12.2022**;
- **non è soggetta ai limiti** di:
  - € 2.000.000 annui per l'utilizzo in compensazione dei crediti;
  - € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI;
  - **non è tassata** ai fini IRPEF/IRES/IRAP;
  - **non rileva** ai fini del rapporto di deducibilità degli **interessi passivi/componenti negativi**;
  - **è cumulabile** con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito/base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo.

#### **Cedibilità del credito d'imposta**

Il credito d'imposta in esame è **cedibile ad altri soggetti**, compresi gli istituti di credito/altri intermediari finanziari. **Non è possibile effettuare cessioni parziali**.



Al fine della cessione del credito è necessario **richiedere il visto di conformità** dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto al bonus a un soggetto abilitato (dottore commercialista/esperto contabile, consulente del lavoro, responsabile assistenza fiscale di un CAF imprese, ecc.).

Dopo la prima cessione "libera", ossia a qualsiasi soggetto, il credito può essere oggetto di **2 ulteriori cessioni esclusivamente** a favore di:

- **banche e intermediari finanziari iscritti all'Albo** di cui all'art. 106, TUB/**società appartenenti a un gruppo bancario** iscritto all'Albo di cui all'art. 64, TUB;
- **imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia** ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005.

In altre parole, il cessionario che ha ricevuto il credito a seguito della prima cessione **può cedere** il credito ricevuto **soltanto** ad uno dei soggetti sopra richiamati. Questi ultimi possono procedere con **un'ulteriore cessione** sempre nell'ambito del **settore bancario/assicurativo** o **utilizzarlo entro il 31.12.2022**, con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente.

## INCREMENTO BONUS IMPRESE ENERGIVORE/A FORTE CONSUMO DI GAS NATURALE

Gli artt. 4 e 5, DL n. 17/2022, c.d. "Decreto Energia", riconoscono due specifici crediti d'imposta:

- **pari al 20%** delle spese per la componente energetica nel secondo trimestre 2022 a favore delle **imprese energivore**;
- **pari al 15%** delle spese per l'acquisto di gas naturale consumato nel secondo trimestre 2022, a favore delle **imprese a forte consumo di gas naturale**.

Ora, il Decreto in esame ha innalzato tali percentuali rispettivamente al 25% e al 20%.

Credito d'imposta	DL 17/2022	DL 21/2022
Imprese energivore → per spese per la componente energetica nel secondo trimestre 2022	20%	25%
Imprese a forte consumo di gas naturale → spese per l'acquisto di gas naturale consumato nel secondo trimestre 2022	15%	20%

## RATEIZZAZIONE BOLLETTE FORNITURE ENERGETICHE

Al fine di contenere gli effetti dell'aumento dei prezzi delle forniture energetiche (energia elettrica/gas naturale), è prevista la possibilità per le imprese di **rateizzare fino a 24 rate mensili** quanto dovuto per i **consumi energetici di maggio e giugno 2022**.

Possono accedere alla rateizzazione in esame le **imprese clienti finali** di energia elettrica e di gas naturale aventi sede in Italia.



La rateizzazione va **richiesta al soggetto fornitore** dell'energia elettrica/gas naturale.

## CESSIONE BONUS IMPRESE ENERGIVORE/A FORTE CONSUMO DI GAS NATURALE

L'art. 15, DL n. 4/2022, c.d. "Decreto Sostegni-ter" riconosce alle imprese energivore un credito d'imposta **pari al 20%** delle spese sostenute per l'acquisto della componente energia elettrica acquistata ed effettivamente utilizzata nel **primo trimestre 2022**.

I citati artt. 4 e 5, DL n. 17/2022, c.d. "Decreto Energia", prevedono, a favore delle imprese energivore/a forte consumo di gas naturale, il riconoscimento di un credito d'imposta rispettivamente pari:

- **al 20%** (ora aumentato al 25%, come sopra evidenziato) delle spese per la componente energetica nel **secondo trimestre 2022**;
- **al 15%** (ora aumentato al 20%, come sopra evidenziato) delle spese per l'acquisto di gas naturale consumato nel **secondo trimestre 2022**.

Ora, il Decreto in esame stabilisce espressamente che tali crediti:

- **vanno utilizzati entro il 31.12.2022**;
- **non possono essere ceduti parzialmente**;
- **sono cedibili ad altri soggetti**, compresi gli istituti di credito/altri intermediari finanziari.



Al fine della cessione del credito è necessario **richiedere il visto di conformità** dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto al bonus a un soggetto abilitato (dottore commercialista/esperto contabile, consulente del lavoro, responsabile assistenza fiscale di un CAF imprese, ecc.).

Dopo la prima cessione "libera", ossia a qualsiasi soggetto, il credito può essere oggetto di **2 ulteriori cessioni esclusivamente** a favore di:

- **banche e intermediari finanziari iscritti all'Albo** di cui all'art. 106, TUB/**società appartenenti a un gruppo bancario** iscritto all'Albo di cui all'art. 64, TUB;
- **imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia** ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005.

In altre parole, il cessionario che ha ricevuto il credito a seguito della prima cessione **può cedere** il credito ricevuto **soltanto** ad uno dei soggetti sopra richiamati. Questi ultimi possono procedere con

**un'ulteriore cessione** sempre nell'ambito del **settore bancario/assicurativo** o **utilizzarlo entro il 31.12.2022**, con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente.

### **AUMENTO DEDUZIONE FORFETARIA AUTOTRASPORTATORI**

---

Con l'intento di sostenere il settore dell'autotrasporto a seguito dell'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, è **ulteriormente aumentata** la spesa ex art. 1, comma 150, Legge n. 190/2014 (Finanziaria 2015) **finalizzata all'aumento della specifica deduzione forfetaria** delle spese non documentate (analogo incremento della spesa è stato disposto anche ad opera dell'art. 6, comma 2, DL n. 17/2022, c.d. "Decreto Energia").

### **ESENZIONE IMU IMPRESE SETTORE TURISTICO-RICETTIVO**

---

Al fine di ridurre gli effetti connessi al perdurare dell'emergenza COVID-19 nonché all'incremento dei prezzi dell'energia è riconosciuto **per il 2022** un contributo, **sotto forma di credito d'imposta**, a favore delle **imprese del settore turistico-ricettivo pari al 50% della seconda rata IMU 2021**.



L'efficacia della nuova previsione è **subordinata all'autorizzazione** della Commissione UE.

---

#### **Soggetti beneficiari del credito d'imposta**

Il bonus in esame spetta ai seguenti soggetti operanti nel **settore turistico - ricettivo**:

- imprese turistico-ricettive;
- imprese esercenti attività agrituristica;
- imprese che gestiscono strutture ricettive all'aria aperta;
- imprese del comparto fieristico e congressuale;
- complessi termali;
- parchi tematici, parchi acquatici/faunistici.

Il beneficio è riferito all'IMU relativa agli **immobili di categoria D/2** (alberghi, pensioni, villaggi turistici ecc.) **presso i quali è gestita la relativa attività ricettiva**, a condizione che:

- i proprietari di tali immobili siano anche i gestori delle attività ivi esercitate;
- tali attività abbiano subito una diminuzione del fatturato/corrispettivi nel secondo trimestre 2021 di almeno il 50% rispetto al secondo trimestre 2019.

#### **Caratteristiche del credito d'imposta**

L'agevolazione in esame:

- è utilizzabile **esclusivamente in compensazione** tramite il mod. F24;
- **non è soggetto ai limiti** di:
  - € 2.000.000 annui per l'utilizzo in compensazione dei crediti;
  - € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI;
- **non è tassato** ai fini IRPEF/IRES/IRAP;
- **non rileva** ai fini del rapporto di deducibilità degli **interessi passivi/componenti negativi**.



Il credito d'imposta è riconosciuto nel rispetto delle condizioni/limiti di cui alla Comunicazione della Commissione UE C(2020) 1863 final.

---

I soggetti che intendono usufruire del beneficio in esame devono **presentare un'apposita autodichiarazione** all'Agenzia delle Entrate attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni/limiti previsti dalle Sezioni 3.1 «*Aiuti di importo limitato*» e 3.12 «*Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti*» della citata Comunicazione UE.

## SCADENZARIO FISCALE

**Mese di Aprile 2022**

**Martedì 19 aprile 2022**

<b>IVA LIQUIDAZIONE MENSILE</b>	Liquidazione IVA riferita al mese di marzo e versamento dell'imposta dovuta.
<b>IRPEF RITENUTE ALLA FONTE REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI</b>	Versamento delle ritenute operate a marzo relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).
<b>IRPEF RITENUTE ALLA FONTE REDDITI DI LAVORO AUTONOMO</b>	Versamento delle ritenute operate a marzo per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).
<b>IRPEF ALTRE RITENUTE ALLA FONTE</b>	Versamento delle ritenute operate a marzo relative a: <ul style="list-style-type: none"> <li>• rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1040);</li> <li>• utilizzazione di marchi e opere dell'ingegno (codice tributo 1040);</li> <li>• contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015 (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l'ammontare dell'apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell'associante risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto.</li> </ul>
<b>IRPEF RITENUTE ALLA FONTE DIVIDENDI</b>	Versamento delle ritenute operate (26% - codice tributo 1035) relativamente ai dividendi corrisposti nel primo trimestre per: <ul style="list-style-type: none"> <li>• partecipazioni non qualificate;</li> <li>• partecipazioni qualificate, derivanti da utili prodotti dal 2018.</li> </ul>
<b>RITENUTE ALLA FONTE CONDOMINI</b>	Versamento delle ritenute (4%) operate a marzo da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d'appalto/d'opera effettuate nell'esercizio di impresa o attività commerciali non abituali (codice tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES).
<b>INPS DIPENDENTI</b>	Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di marzo.
<b>RITENUTE ALLA FONTE LOCAZIONI BREVI</b>	Versamento delle ritenute (21%) operate a marzo da parte degli intermediari immobiliari e soggetti che gestiscono portali telematici che sono intervenuti nell'incasso/pagamento dei canoni/corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve (codice tributo 1919).
<b>INPS GESTIONE SEPARATA</b>	Versamento del contributo del 24% - 33,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti a marzo a incaricati alla vendita a domicilio e a lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000). Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a marzo agli associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015, nella misura del 24% - 33,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza). Il contributo è pari al 35,03% per i soggetti non iscritti ad altra Gestione obbligatoria, non pensionati e non titolari di partita IVA (ad esempio, collaboratori coordinati e continuativi, collaboratori occasionali).

**Mercoledì 20 aprile 2022**

<b>COMUNICAZIONE 2021 "OPERAZIONI LEGATE AL TURISMO" SOGGETTI TRIMESTRALI</b>	Invio telematico della comunicazione delle cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nel 2021 a persone fisiche extraUE non residenti in Italia, da parte di commercianti al minuto e soggetti assimilati ed agenzie di viaggio che effettuano le liquidazioni IVA trimestrali, incassate in contanti di importo pari o superiore a € 1.000 ed inferiore a € 15.000, utilizzando il quadro TU del Modello di comunicazione polivalente.
---	--

**Martedì 26 aprile 2022**

<p><b>IVA COMUNITARIA ELENCHI INTRASTAT MENSILI E TRIMESTRALI</b></p>	<p>Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni/servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi a marzo (soggetti mensili)/primo trimestre (soggetti trimestrali) tenendo presenti le novità in vigore dall'1.1.2022, introdotte dall'Agenzia delle Dogane con la Determinazione 23.12.2021.</p>
---	--

**Venerdì 29 aprile 2022**

<p><b>OPZIONE CESSIONE CREDITO/SCONTO IN FATTURA</b></p>	<p>Invio all'Agenzia delle Entrate della Comunicazione di opzione per la cessione del credito/sconto in fattura relativamente alle spese sostenute nel 2021 per interventi edili/di risparmio energetico per le quali è fruibile la detrazione (sia del 110% o nelle misure "ordinarie") ovvero alle rate residue di detrazione non ancora fruite per spese sostenute nel 2020.</p>
--	---

**Sabato 30 aprile 2022**

<p><b>IVA DICHIARAZIONE TRIMESTRALE E LIQUIDAZIONE OSS</b></p>	<p>Invio telematico della dichiarazione IVA OSS del primo trimestre relativa alle vendite a distanza/prestazioni di servizi a consumatori finali UE da parte dei soggetti iscritti al (nuovo) Sportello unico (OSS).</p>
<p><b>IVA DICHIARAZIONE MENSILE E LIQUIDAZIONE IOSS</b></p>	<p>Invio telematico della dichiarazione IVA IOSS del mese di marzo relativa alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150) da parte dei soggetti iscritti al (nuovo) Sportello unico per le importazioni (IOSS).</p>
<p><b>CONTRIBUTO PRODOTTI SFUSI/ALLA SPINA</b></p>	<p>Invio telematico, tramite la piattaforma disponibile sul sito Internet di Invitalia, della domanda per accedere al contributo a fondo perduto, per le spese sostenute nel 2021, da parte degli esercenti commerciali di vicinato, di media struttura e di grandi dimensioni, che attrezzano spazi dedicati alla vendita di prodotti alimentari e detersivi sfusi/alla spina.</p>
<p><b>RICHIESTA RATEAZIONE SOMME ISCRITTE A RUOLO</b></p>	<p>Presentazione all'Agenzia delle Entrate - Riscossione della nuova domanda di dilazione, senza obbligo di pagamento delle rate scadute del precedente piano di pagamento, per i carichi contenuti nei piani di dilazione decaduti anteriormente alla data di inizio della sospensione di cui all'art. 68, commi 1 e 2-bis, DL n. 18/2020 (8.3.2020/21.2.2020 per i soggetti con domicilio fiscale/sede legale o operativa alla stessa data nei Comuni della c.d. "zona rossa" di prima istituzione), come previsto dal DL n. 228/2021, c.d. "Decreto Milleproroghe".</p>

**Lunedì 2 maggio 2022**

<p><b>MOD. IVA 2022</b></p>	<p>Invio telematico diretto o tramite intermediari abilitati della dichiarazione IVA relativa al 2021.</p>
<p><b>IVA CREDITO TRIMESTRALE</b></p>	<p>Invio telematico all'Agenzia delle Entrate dell'istanza di rimborso/compensazione del credito IVA relativo al primo trimestre, utilizzando il mod. IVA TR.</p>
<p><b>ACCISE AUTOTRASPORTATORI</b></p>	<p>Presentazione all'Agenzia delle Dogane dell'istanza relativa al primo trimestre per il rimborso/compensazione del maggior onere derivante dall'incremento dell'accisa sul gasolio da parte degli autotrasportatori con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 t.</p>
<p><b>CORRISPETTIVI DISTRIBUTORI CARBURANTE</b></p>	<p>Invio telematico all'Agenzia delle Dogane dei corrispettivi relativi alle cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori del mese di marzo/primo trimestre, da parte dei gestori di impianti di distribuzione stradale.</p>
<p><b>SPESOMETRO ESTERO</b></p>	<p>Invio telematico all'Agenzia delle Entrate della comunicazione relativa al primo trimestre dei dati fatture emesse/ricevute a/da soggetti UE/extraUE. L'obbligo non interessa le operazioni documentate da fattura elettronica/bolletta doganale.</p>



<p><b>INPS DIPENDENTI</b></p>	<p>Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di marzo. L'adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015.</p>
<p><b>INPS AGRICOLTURA</b></p>	<p>Invio telematico del mod. DMAG relativo alla denuncia delle retribuzioni degli operai agricoli erogate nel primo trimestre.</p>
<p><b>MOD. SSP STRUTTURE SANITARIE PRIVATE</b></p>	<p>Invio telematico all'Agenzia delle Entrate del mod. SSP per la comunicazione dei compensi riscossi nel 2021 da parte delle strutture sanitarie private per l'attività medica/paramedica esercitata dai singoli professionisti nella struttura stessa.</p>
<p><b>IMPOSTA DI BOLLO REGISTRI CONTABILI 2021</b></p>	<p>Versamento dell'imposta di bollo, dovuta ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse, tramite il mod. F24 (codice tributo 2501) per i registri contabili (libro giornale/libro degli inventari) relativi al 2021, tenuti in formato elettronico, oggetto di materializzazione (stampa) ovvero conservazione sostitutiva entro il 28.2.2023.</p>
<p><b>CONTRIBUTO ANNUALE REVISORI ENTI LOCALI</b></p>	<p>Versamento del contributo annuale (€ 25) da parte degli iscritti nell'Elenco dei Revisori dei conti degli Enti Locali di cui al DM n. 23/2012.</p>
<p><b>ROTTAMAZIONE-TER / SALDO E STRALCIO PROROGA "DECRETO SOSTEGNI-TER"</b></p>	<p>Versamento delle rate scadute nel 2020 con riferimento a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della riscossione (c.d. "rottamazione-ter");</li> <li>• definizione (c.d. "stralcio e saldo") prevista dall'art. 1, commi 190 e 193, Legge n. 145/2018 (Finanziaria 2019) a favore delle persone fisiche in grave e comprovata situazione di difficoltà economica relativamente ai debiti risultanti dai carichi affidati all'Agente della riscossione dall'1.1.2000 al 31.12.2017, derivanti dall'omesso versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dai controlli automatizzati ex artt. 36-bis, DPR n. 600/73 e 54-bis, DPR n. 633/72 nonché dei contributi dovuti alle Casse previdenziali professionali/Gestione separata INPS, esclusi quelli richiesti a seguito di accertamento.</li> </ul> <p>Ai fini dell'effettuazione del versamento trova comunque applicazione la "tolleranza" di 5 giorni. È quindi possibile effettuare il versamento entro il 9.5.2022.</p>

**LE ULTIME NOVITÀ IN MATERIA DI AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE**

<p><b>Rapporto biennale sulla parità uomo – donna: invio entro il 30 settembre 2022</b></p> <p>Ministero del Lavoro Notizia 4 aprile 2022 (Decreto interministeriale 29 marzo 2022)</p>	<p>È stato firmato il decreto sulle modalità per la redazione (in via telematica, dal portale del Ministero), entro e non oltre il <b>30 settembre 2022</b>, del <b>rapporto biennale</b> sulla <b>situazione del personale maschile e femminile</b> da parte delle <b>aziende con più di 50 dipendenti</b>. Al termine della procedura, in assenza di errori o incongruenze, sarà rilasciata una ricevuta attestante la corretta redazione del rapporto. Una copia del rapporto, unitamente alla ricevuta, va trasmessa dal datore alle RSA.</p>
<p><b>Esonero contributivo filiere agricole, pesca e acquacoltura</b></p> <p>Messaggio INPS n. 1480 del 1° aprile 2022</p>	<p>L'INPS ha comunicato ai datori, mediante Pec, l'<b>importo dell'esonero</b> dal versamento dei <b>contributi previdenziali e assistenziali</b> per le <b>imprese</b> appartenenti alle <b>filiere agricole</b>, della <b>pesca</b> e dell'<b>acquacoltura</b>, comprese le aziende produttrici di vino e birra, per i mesi di novembre 2020, dicembre 2020 e gennaio 2021. Sono fornite, inoltre, le istruzioni per il <b>recupero</b> dell'esonero autorizzato, da effettuarsi entro la denuncia <b>UniEmens</b> di competenza del mese di <b>giugno 2022</b>.</p>
<p><b>Modello UNIURG: chiarimenti e compilazione</b></p> <p>Ministero del Lavoro Decreto direttoriale n. 194 del 29 marzo 2022 Ministero del Lavoro Nota n. 1345 del 30 marzo 2022</p>	<p>Il <b>modello UNIURG</b>, online dal 6 aprile 2022, consente l'<b>invio telematico</b> della comunicazione sintetica d'urgenza (UNIURG, finora cartaceo) attraverso la quale tutti i datori, pubblici e privati, adempiono all'obbligo di <b>assunzione preventiva</b> dei lavoratori nel caso di <b>indisponibilità del sistema informatico</b> utilizzato per la trasmissione delle CO. Resta fermo l'obbligo di invio della comunicazione ordinaria nel primo giorno utile successivo. Con apposita nota sono stati forniti chiarimenti sulla trasmissione e sulle modalità di compilazione del modello.</p>
<p><b>Comunicazione lavoratori autonomi occasionali: nuova applicazione</b></p> <p>Nota INL n. 573 del 28 marzo 2022</p>	<p>Sul portale Servizi Lavoro del Ministero del Lavoro, è operativa la nuova applicazione per effettuare la <b>comunicazione obbligatoria</b> dei rapporti di <b>lavoro autonomo occasionale</b>, accessibile tramite SPID e CIE. Fino al 30 aprile 2022 la comunicazione in questione sarà ammessa anche a mezzo e-mail. Dal 1° maggio 2022, invece, l'unico canale valido sarà quello telematico e non saranno ritenute valide (quindi sanzionabili) le comunicazioni effettuate a mezzo e-mail direttamente alle sedi degli ITL.</p>
<p><b>COVID-19: misure per la cessazione dello stato di emergenza</b></p> <p>Decreto Legge n. 24 del 24 marzo 2022 (G.U. n. 70 del 24 marzo 2022)</p>	<p>Nel decreto recante <i>“Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”</i> sono previste, tra l'altro:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la <b>proroga al 30 giugno 2022</b> dello <b>smart working</b> e della <b>sorveglianza sanitaria eccezionale</b>;</li> <li>• fino al 30 aprile 2022 la possibilità per i lavoratori over 50 dell'<b>accesso ai luoghi di lavoro</b> con il solo <b>green pass base</b>;</li> <li>• l'applicazione dal 1° aprile 2022 del regime di <b>autosorveglianza</b> per coloro che hanno avuto contatti con soggetti positivi.</li> </ul>

## COMMENTI

### DECRETO SOSTEGNI-TER: PRINCIPALI NOVITÀ PER I DATORI

È in vigore dal 29 marzo 2022 la Legge n. 25/2022 di conversione, con modificazioni, del DL n. 4/2022 (cd. "Decreto Sostegni ter"), che prevede misure di interesse per i datori di lavoro/sostituti d'imposta, alcune delle quali sono riportate di seguito.

#### Sospensione versamenti ritenute IRPEF e addizionali per discoteche

Viene prevista, a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa/lavoro autonomo con domicilio/sede legale/sede operativa in Italia, le cui **attività sono vietate/sospese, ossia sale da ballo, discoteche e locali assimilati**, la sospensione del versamento, in scadenza nel mese di gennaio 2022 (17 gennaio 2022, in quanto il giorno 16 cadeva di domenica), delle ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente/assimilati e trattenute relative all'addizionale regionale e comunale all'IRPEF, operate in qualità di sostituti d'imposta nel mese di dicembre 2021. I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione, entro il **17 ottobre 2022** (in quanto il 16 cade di domenica).

#### Esonero contributivo per agenzie di viaggio e tour operator

È stabilito, in via transitoria, un **esonero dalla contribuzione previdenziale** in favore dei **datori** di lavoro privati operanti nel settore delle **agenzie di viaggio e dei tour operator**.

L'esonero è riconosciuto, con riferimento alla contribuzione a carico degli stessi datori e con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL,

- fino a un massimo di **cinque mesi** (anche non continuativi), relativi al periodo di competenza **aprile-agosto 2022**,
- ed è fruibile **entro il 31 dicembre 2022**.

Tale esonero, che viene riparametrato e applicato su base mensile:

- non incide sull'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche;
- è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta;
- viene applicato subordinatamente all'autorizzazione della Commissione europea, nell'ambito del Temporary Framework approvato per l'emergenza COVID-19.

#### Ingresso in Italia per lavoro dei nomadi digitali e lavoratori da remoto

I nomadi digitali e lavoratori da remoto non appartenenti all'UE sono inseriti tra le categorie di lavoratori stranieri a cui può essere rilasciato il nulla osta al lavoro per casi particolari. Nello specifico, nell'ipotesi in cui svolgano l'attività in Italia, per tali soggetti:

- **non** è richiesto il **nulla osta al lavoro**;
- il **permesso di soggiorno**, previa acquisizione del visto d'ingresso, è rilasciato per un periodo **non superiore ad un anno**, purché il titolare abbia la disponibilità di un'assicurazione sanitaria e siano rispettate le disposizioni di carattere fiscale e contributivo vigenti nell'ordinamento nazionale.

#### Trattamenti di integrazione salariale

Viene ampliato il novero delle imprese appartenenti a settori che possono ricorrere alla **CIG** o al Fondo di integrazione salariale (**FIS**) **scontati**. I **settori** interessati dall'esenzione transitoria fanno parte degli ambiti del turismo, della ristorazione, del commercio all'ingrosso, dei parchi divertimenti e parchi tematici, degli stabilimenti termali, delle attività ricreative, dei trasporti, dei musei, degli spettacoli, delle feste e cerimonie, delle organizzazioni associative, nonché di specifiche attività di produzione o di erogazione di servizi. I datori di tali settori (di cui ai codici ATECO indicati nel provvedimento) che, **dal 1° gennaio 2022 fino al 31 marzo 2022, sospendono o riducono l'attività**, sono **esonerati** dal pagamento della **contribuzione addizionale** pari al:

- 9% della retribuzione per la cassa integrazione;
- 4% per il Fondo di integrazione salariale.

## Somministrazione di lavoro

Nell'ambito della disciplina della somministrazione di lavoro, viene **differita** dal 30 settembre 2022 al **31 dicembre 2022** la **norma transitoria** relativa alla **durata complessiva** delle **missioni a tempo determinato** presso un soggetto utilizzatore.

# SCADENZARIO IN MATERIA DI AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE Mese di APRILE 2022

**sabato 16 → martedì 19 aprile 2022**

### **Ritenute IRPEF mensili**

Ultimo giorno per effettuare il versamento ritenute alla fonte operate da tutti i datori di lavoro, sostituti d'imposta, sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, corrisposti nel mese di **marzo 2022**.

*Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 "Fisco/INPS/Regioni".*

### **Contributi INPS mensili**

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali a favore della generalità dei lavoratori dipendenti, relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di **marzo 2022**.

*Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 "Fisco/INPS/Regioni".*

### **Contributi INPS Gestione ex-ENPALS mensili**

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali a favore dei lavoratori dello spettacolo, relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di **marzo 2022**.

*Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 "Fisco/INPS/Regioni".*

### **Contributi INPGI mensili**

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali a favore dei giornalisti professionisti, relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di **marzo 2022**.

*Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 "Accise".*

### **Contributi INPS mensili Gestione Separata**

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento alla Gestione Separata dei contributi dovuti su compensi erogati nel mese di **marzo 2022** a collaboratori coordinati e continuativi.

*Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 "Fisco/INPS/Regioni".*

### **Versamenti sospesi COVID-19**

Ultimo giorno utile per il versamento della 16ª rata delle ritenute alla fonte sui redditi da lavoro dipendente e assimilati, delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi a seguito dell'emergenza da COVID-19, qualora si sia optato per la rateizzazione con versamento del restante 50% del dovuto fino ad un massimo di 24 rate mensili ex art. 97 del DL n. 104/2020.

### **Adempimenti e versamenti INPS sospesi**

Ultimo giorno per l'effettuazione degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi (in unica soluzione entro il 30 maggio 2021 o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 30 maggio 2021 e delle successive entro il giorno 16 di ciascun mese), in scadenza tra il 1° gennaio 2021 e il 28 febbraio 2021, da parte delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche.

### **Addizionali**

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento delle addizionali regionale/comunale su redditi da lavoro dipendente (**marzo 2022**).

**mercoledì 20 aprile 2022**

**Contributi Previdai e Previdapi trimestrali**

Ultimo giorno utile per il versamento dei contributi integrativi a favore dei dirigenti di aziende industriali e delle piccole e medie industrie, relativi al trimestre **gennaio – marzo 2022**.

*Versamento tramite bonifico bancario.*

**sabato 30 aprile 2022**

**Comunicazione sospensione adempimenti e versamenti dei premi INAIL**

Gli organismi sportivi che applicano la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei premi per l'assicurazione obbligatoria dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022, ai sensi dell'art. 1, commi 923-924 della Legge n. 234/2021, devono presentare apposita comunicazione, entro tale data, mediante il servizio online Comunicazioni sospensioni/recuperi agevolati per eventi eccezionali, disponibile in [www.inail.it](http://www.inail.it).

**sabato 30 → lunedì 2 (maggio) 2022**

**Invio telematico del Flusso UNIEMENS**

Ultimo giorno utile per inviare telematicamente la denuncia mensile UNIEMENS dei **dati retributivi e contributivi** INPS per i lavoratori dipendenti e parasubordinati iscritti alla Gestione separata (co.co.co., lavoratori autonomi occasionali, incaricati della vendita a domicilio e associati in partecipazione) relativa ai compensi corrisposti nel mese di **marzo 2022**.

*Presentazione all'INPS del Flusso UNIEMENS tramite Internet.*

**INPS Gestione ex-ENPALS – Denuncia contributiva mensile unificata**

Ultimo giorno utile per la presentazione della denuncia mensile unificata delle somme dovute e versate, relative al mese di **marzo 2022**, a favore dei lavoratori dello spettacolo.

*Invio tramite Flusso UNIEMENS.*

**INPS Gestione agricoltori – Denuncia contributiva mensile unificata**

Ultimo giorno utile per la presentazione della denuncia mensile unificata relativa agli operai agricoli a tempo indeterminato, determinato e compartecipanti individuali e loro retribuzioni, contenente i dati relativi al mese di **marzo 2022**.

*Invio tramite Flusso UNIEMENS.*

**Autoliquidazione INAIL**

Versamento premio (regolarizzazione 2020 e anticipo 2021) o I rata, da parte delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno beneficiato della sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei premi dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021.

I versamenti sospesi sono effettuati in unica soluzione entro il 30 maggio 2021 o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 24 rate di pari importo, con il versamento della prima entro il 30 maggio 2021 (le rate successive alla prima vanno versate entro l'ultimo giorno del mese ad eccezione di quelle in scadenza a dicembre 2021 e 2022 da versare entro il 16 del mese).

**Versamenti INPS sospesi e premi INAIL**

Versamento della 2<sup>a</sup> rata dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi INAIL in scadenza dal 1° dicembre 2021 al 31 dicembre 2021, sospesi ai sensi dell'art. 3-quater del DL n. 146/2021 convertito dalla Legge n. 215/2021, quale misura urgente a parziale ristoro delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni e delle società sportive professionistiche e dilettantistiche. I versamenti sospesi andranno effettuati (senza applicazione di sanzioni e interessi), in nove rate mensili, a decorrere dal 31 marzo 2022.

**Stampa Libro unico**

Ultimo giorno utile per effettuare la stampa del Libro unico relativamente alle variabili retributive del mese di **marzo 2022**.

**Festività cadenti nel mese di aprile 2022**

**Lunedì 18:** Lunedì dell'Angelo

**Lunedì 25:** Festa della Liberazione

Eventuali festività legate alla ricorrenza del **Santo Patrono**.

**PRIVACY**

Vi ricordiamo che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del Gdpr Ue 2016/679, i Vostri dati sono trattati nel pieno rispetto della Legge sulla Privacy; ad uso interno della nostra azienda.

**CLAUSOLA DI RISERVATEZZA**

Le informazioni contenute o allegate al presente messaggio sono dirette unicamente al destinatario sopra indicato.

In caso di ricezione da parte di persona diversa è vietato qualunque tipo di distribuzione o copia.

Chiunque riceva questa comunicazione per errore è tenuto ad informare immediatamente il mittente e a distruggere il messaggio.

I dati devono essere trattati in ottemperanza del D.Lgs. 196/2003 e del Gdpr Ue 2016/679 sulla privacy.

This message and any attachments (the "message") is intended solely for the addressees and is confidential.

If you receive this message in error, please delete it and immediately notify the sender.

Any use not in accord with its purpose, any dissemination or disclosure either whole or partial, is prohibited except formal approval.

**Circolare informativa rivolta agli associati**